

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 320

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, ROBERTI, TREMAGLIA, BORROMEIO  
D'ADDA, PALOMBY ADRIANA, BOLLATI**

*Presentata l'11 agosto 1976*

### Diritto del prestatore di lavoro subordinato alla percezione di acconti sull'indennità di anzianità

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Per l'articolo 2120 del codice civile e in virtù della contrattazione collettiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro una indennità proporzionata agli anni di servizio e normalmente riferita alle retribuzioni percepite al momento della cessazione del rapporto.

Salvo casi esplicitamente previsti da norme dei contratti collettivi, su tale indennità il prestatore di lavoro subordinato non può pretendere acconti. Talvolta li ottiene se, in presenza di gravi o importanti esigenze, l'imprenditore ha la sensibilità di aderire alle richieste del prestatore d'opera. In talune grandi imprese sono istituiti fondi di solidarietà aziendale per assistenza.

Se è vero che l'indennità di anzianità — che costituisce salario differito — risponde ad una esigenza di previdenza e che a tale esigenza il legislatore deve guardare tenendo conto anche di eventuali casi di insufficiente sensibilità di prestatori d'opera, non può disconoscersi che nel corso del rapporto di lavoro possono verificarsi per il prestatore d'opera subordinate esigenze di vario ordine che può soddisfare soltanto fruendo perlomeno di parte di tale indennità.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto, su un piano generale, stabilire, a favore del lavoratore, il diritto di percepire acconti sulla indennità di anzianità, dopo

trascorsi otto anni di lavoro e anche ulteriormente dopo altri periodi di lavoro.

Per contemperare la funzione previdenziale della indennità di anzianità con l'esigenza di disporre anticipatamente di essa si prevede che soltanto di una parte limitata della indennità stessa si possa pretendere la corresponsione anticipata. E per evitare che la richiesta di anticipazione venga fatta continuamente, senza riferimento ad esigenze straordinarie, si prevede, altresì che, sia la prima richiesta, sia le successive siano proponibili a distanza.

Poiché non vi è dubbio che l'innovazione possa produrre effetti di rilievo economico per le imprese e che, comunque, debba essere previsto un periodo utile alla predisposizione degli strumenti necessari a far fronte alle prime richieste, si prevede un differimento della entrata in vigore della legge e, con una norma transitoria, una riduzione dell'entità degli acconti che possono essere richiesti nei primi due anni di applicazione della legge stessa.

Tali disposizioni appaiono sufficientemente prudenti tenuto conto del fatto che la maggior parte degli imprenditori provvede alla costituzione di fondi per le liquidazioni del personale.

Con la presente proposta viene portato all'attenzione del Parlamento un importante problema e si intende dare, perlomeno, un avvio alla soluzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il prestatore di lavoro subordinato, trascorsi otto anni di lavoro alle dipendenze di un imprenditore ha diritto di percepire un acconto sulla indennità di anzianità spettante per fine servizio. Ha diritto altresì di percepire altro acconto dopo ogni cinque anni successivi di lavoro alle dipendenze dello stesso imprenditore.

### ART. 2.

L'acconto è corrisposto, a domanda del prestatore di lavoro subordinato, entro trenta giorni dalla domanda stessa.

L'ammontare del primo acconto non può superare la metà dell'indennità di anzianità che spetterebbe se al momento della domanda cessasse il rapporto di lavoro.

L'ammontare degli acconti successivi non può superare la metà della differenza fra la indennità che spetterebbe se al momento della domanda successiva cessasse il rapporto di lavoro e quella che sarebbe spettata al momento della domanda precedente.

### ART. 3.

L'ammontare degli acconti è detratto all'atto della liquidazione della indennità di anzianità o della indennità in caso di morte senza alcun addebito di interessi.

### ART. 4.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge la misura degli acconti non può superare il decimo della indennità che spetterebbe al prestatore d'opera se al momento della domanda cessasse il rapporto di lavoro.

### ART. 5

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.